



Federazione Italiana Rugby  
Commissione d'Appello Federale

### COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza nr. 9 – s.s. 2013/2014

La Commissione di Appello Federale, composta dai signori:

Prof. Avv. Giulio Vesperini	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Vincenzo Ioffredi	Componente - relatore

riunita in data 9 maggio 2014 nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma – Stadio Olimpico – Foro Italico – Curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu – Segretario - per discutere e deliberare in ordine all'appello presentato dalla società **AMATORI NAPOLI RUGBY** e dal sig. **LORENZO FUSCO** avverso la **decisione del Giudice Sportivo Regionale Campano di cui al comunicato nr. U.16-25/GSR del 2.04.2014**, con la quale veniva rigettata l'opposizione formulata dal sig. Lorenzo Fusco e confermata la sanzione di 45 giorni di interdizione (dal 27.03.2014 al 10.05.2014 compresi).

**Letti** gli atti del procedimento, l'appello della Amatori Napoli Rugby e del sig. Lorenzo Fusco; **uditi** quanti intervenuti nella fissata seduta per la discussione e decisione del procedimento, **co** sì come da separato verbale,

ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

@@@@@@@@

La Società **AMATORI NAPOLI RUGBY** e il sig. **LORENZO FUSCO** ricorrono avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale Campano con i motivi che possono essere così riassunti:

- 1) erroneità del provvedimento impugnato in quanto fondato su informazioni confuse nonché in quanto emesso sulla scorta di un referto arbitrale non veritiero nei suoi contenuti di fatto e basato su dichiarazioni di una sola parte coinvolta. Violazione del principio di terzietà.

Le parti ricorrenti, sostanzialmente, censurano il comportamento tenuto dal direttore di gara deducendo la circostanza che le conclusioni adottate dallo stesso siano state parziali e distorte e fondate solo su dichiarazioni fornite da uno dei due soggetti coinvolti.

Vengono, in particolare, svolte le seguenti deduzioni: che l'arbitro si trovava in un punto lontano da dove si trovava il dirigente dell'Amatori Napoli tanto da non potersi accorgere delle proteste del Fusco; che l'arbitro interloquiva, a fine partita, unicamente con il dirigente delle Fiamme Oro; che il Fusco si lamentava con il dirigente delle Fiamme Oro, reo di aver raccontato solo una parte dei fatti; che la discussione si accendeva dialetticamente ma terminava di lì a poco.

Veniva evidenziato, inoltre, come l'alterco <<è finito grazie allo spirito di lealtà proprio dei due contendenti che si sono subito stretti la mano e partecipato al terzo tempo con animo sereno>>.

2) Assenza di comportamento antisportivo in capo al Fusco.

Evidenziano gli appellanti come il Fusco <<non ha violato lo spirito del gioco del rugby ma, al contrario ha tentato di difendere siffatti principi che non consentono all'arbitro di intrattenersi con i dirigenti e discutere su fatti e circostanza senza convocare le parti coinvolte>>.

Gli appellanti, quindi, chiedevano l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sanzione di cui alla decisione impugnata.

In via subordinata, sul presupposto che <<la sanzione inflitta appare estremamente punitiva ed in ogni caso non proporzionata alla gravità dei fatti, con l'emissione di pene diverse nei confronti dei due astanti>> chiedevano la riduzione della sanzione a giorni dieci.

In via istruttoria gli appellanti chiedevano l'audizione di testimoni.

La Procura Federale, si oppone all'ammissione della prova in quanto tardiva, e chiede la conferma della sanzione per comportamenti antisportivi.

@@@@@@@@@@@@

Osserva la Commissione come i motivi di appello hanno parziale fondamento con la conseguenza che, solo in parte, la decisione impugnata potrà essere riformata.

I fatti oggetto di controversia si sono verificati nel corso dell'incontro di rugby tra il G.S. Fiamme Oro Rugby Roma e l'Amatori Napoli Rugby, in data 23.3.2014.

Come più volte affermato in decisioni degli Organi di Giustizia Federale, il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in relazione ai fatti indicati e non può essere, quindi, come correttamente affermato anche dal Giudice Sportivo, degradato a rango inferiore di semplice indizio.

Ribadito, pertanto, nei predetti termini, il valore probatorio del referto arbitrale, è da osservare come, a fini sanzionatori, la valutazione dei fatti contenuti nel referto arbitrale dovrà essere rimessa agli Organi di Giustizia Sportiva.

Sicuramente quanto sopra varrà per quei fatti e circostanze che l'arbitro, durante la direzione di gara, ha percepito personalmente dovendosi, invece, rimettere ad altre valutazioni l'analisi di tutti

quei fatti non percepiti direttamente dal direttore di gara ma da quest'ultimo riportati nel referto *de relato*.

Così, nel caso di specie, è da osservare, quanto al contenuto del referto arbitrale relativo al sopra richiamato incontro, che lo stesso contiene l'enunciazione di fatti percepiti direttamente del direttore di gara e ulteriori fatti da quest'ultimo appresi *de relato*.

Solo con riferimento ai primi (tra l'altro non negati dagli appellanti), quindi, dovrà essere valutata a fini sanzionatori disciplinari, la condotta del soggetto deferito, sig. Fusco.

Conseguentemente, la sanzione comminata (giorni 45), così come confermata dal Giudice Sportivo con il rigetto dell'opposizione, non è adeguata (in quanto eccessiva) al comportamento tenuto dal Fusco e ciò considerata anche la sanzione comminata al tesserato del sodalizio avversario nonché il fatto che, a fine dell'alterco, i due tesserati si sono subito riappacificati.

La sanzione dell'interdizione, per quanto da confermare, dovrà essere pertanto ridotta.

Appare proporzionata la comminazione della sanzione pari a 10 giorni di interdizione con decorrenza dal 27.3.2014.

L'ammissione dei fatti oggetto di sanzione da parte degli appellanti esclude l'ammissione della richiesta prova per testi.

Al parziale accoglimento dell'appello, assorbiti nella presente decisione tutti gli ulteriori motivi e doglianze, consegue la restituzione del contributo funzionale.

**P.Q.M.**


**La Commissione d'Appello Federale:**

**Visto l'art. 81 del R.d.G.**

**accoglie parzialmente l'appello proposto dall'avv. Lorenzo Fusco e dalla Società Amatori Napoli Rugby avverso il provvedimento del Giudice Sportivo comunicato U16/25/GSR del 2.04.2014 e in riforma del provvedimento medesimo riduce la sanzione comminata all'avv. Fusco a 10 giorni di interdizione, con decorrenza dal 27.03.2014. Dichiarata la restituzione del contributo funzionale.**

Roma, 9.5.2014

Il Presidente  
Prof. Avv. Giulio Vesperini



Il Segretario C.A.F.

Giovanna Sassu



Stadio Olimpico- Curva Nord - Foro Italico - 00135 - Roma - Tel. - 39 06 45.21.31.17- Fax. - 39 06.8928 0164  
e-mail: [giustizia@federugby.it](mailto:giustizia@federugby.it)